



N34/2016

CORTE D'APPELLO DI BARI

TERZA SEZIONE PENALE

La Corte d'appello di Bari, III sezione penale, nelle persone dei magistrati:

dr. Cesaria Carone, presidente, rel.

dr. Rosella Modarelli consigliere,

dr. Jolanda Carrieri consigliere,

con la presenza del procuratore generale in persona del Dott Giuseppe Scelsi

riunita in camera di consiglio il 16.11.2016 per deliberare sulla richiesta di consegna di N

P nato a Pritzen (Kosovo) il giorno , di nazionalità KOSOVARA, ivi residente, senza fissa dimora in Italia, attinto da M.A.E. identificativo Schengen HU0000020035700000001 emesso dall'Autorità giudiziaria ungherese in data 27.5.2013 per traffico di esseri umani- come è indicato nel formulario MAE per avere fra il 22.11.2010 e il 11.12.2010 trasportato illegalmente alcuni cittadini dell'Albania e del Kosovo da un campo profughi in Ungheria in Germania, mandato emesso sulla base di sentenza penale di condanna alla pena di anni due di reclusione del tribunale di GYOR in data 8.5.2013 per la commissione del reato su indicato

con la presenza del consegnando N: , detenuto per questa causa, assistito dall'Avv Uljana Gazidede ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In data 4.10.2016, alle ore 00:10, nato a Pritzen (Kosovo) il giorno 18.11.1986, di nazionalità KOSOVARA, mentre cercava di imbarcarsi verso l'Albania, veniva tratto in arresto provvisorio ai fini estradizionali, ex L. 22.04.2005, nr. 69 dalla polizia di stato- polizia di frontiera Marittima e aerea di Bari, in esecuzione del Mandato di arresto Europeo richiesto dalle Autorità Ungheresi e condotto presso la Casa Circondariale di Bari. L'arresto è stato convalidato in data 4.10.2016 a seguito di udienza per l'identificazione in cui è stata disposta misura cautelare e, in quella sede, l'estradando non acconsentiva alla consegna, ~~risi opponeva alla consegna~~, ma nulla osservava sulla identificazione, anche la difesa tecnica del N: si è opposta alla consegna.

In data 5.10.2016, a seguito dell'udienza di convalida dell'arresto il Presidente della III sezione penale, disponeva richiedersi al paese emittente il MAE per il tramite del Ministero della Giustizia ed al Magistrato di collegamento con l'A.G. estera i seguenti documenti e

informazioni:

- 1) il M.A.E tradotto in italiano;
- 2) la sentenza ovvero il provvedimento cautelare;
- 3) la relazione in lingua italiana sui fatti con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo, e del luogo di commissione dei fatti e la loro qualificazione giuridica;
- 4) il testo delle disposizioni di legge applicabili;
- 5) segnalazioni di decisioni internazionali che avessero sanzionato il paese richiedente per le condizioni del trattamento penitenziario e ogni ulteriore informazione sulle condizioni di trattamento previste per la persona di cui era stata chiesta la consegna e l'esistenza di meccanismi di controllo delle condizioni di detenzione, concedendo il termine di 30 giorni per rispondere e fissando l'udienza per la decisione sulla consegna per il giorno 10.11.2016. Nella fissata data, non essendo ancora pervenuta tutta la documentazione, la decisione era rinviata all'udienza odierna, con l'onere a carico della cancelleria di sollecitare l'invio di quanto richiesto, in data odierna il PG e Il difensore del hanno discusso in merito alla consegna concludendo come da verbale.

Ciò posto, va considerato che dagli atti emerge che mentre si trovava nel paese emittente il MAE, è stato trattenuto in un centro per richiedenti asilo; che successivamente è stato condannato dal Tribunale Penale Ungherese per anni due di reclusione. La difesa sostenendo che la condanna era intervenuta in assenza del giudicabile mentre il era stato espulso verso l'Italia, primo paese in cui avrebbe richiesto asilo, contestava che gli fossero state garantite le garanzie del processo equo evidenziava, poi, che in caso di consegna avrebbe potuto subire un trattamento penitenziario contrario ai diritti umani, richiamando sul punto la **sentenza n. 4004/2016 del 27 settembre 2016 del Consiglio di Stato** che ha annullato il trasferimento di un richiedente asilo verso l'Ungheria perché ha ritenuto detto Paese non sicuro.

Con la sentenza n. 4004/2016 Reg. Prov. Coll. il Consiglio di Stato ha, infatti, annullato il trasferimento di un richiedente protezione internazionale in Ungheria ritenendo che, sulla base delle informazioni prodotte dalla difesa del ricorrente, si potesse "*ritenere fondato il rischio che il provvedimento impugnato esponga il ricorrente alla possibilità di subire trattamenti in contrasto con i principi umanitari e con l'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.*".

Va osservato che nella sentenza citata dalla difesa il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato contro il provvedimento con cui la Direzione Centrale dei servizi civili per l'Immigrazione e l'Asilo – Unità Dublino aveva deciso il trasferimento in Ungheria di un richiedente asilo che aveva avanzato istanza di asilo per la prima volta in quel Paese: conseguentemente l'Italia, destinataria di altra domanda di asilo in data successiva, aveva



chiesto all'Ungheria la ripresa in carico dell'interessato, in base al regolamento UE 604/2013, richiesta accolta dallo Stato destinatario che aveva riconosciuto la propria competenza.

La sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 5 aprile 2016 (cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU, ric. Aranyosi e Caldaru), ha affrontato la questione pregiudiziale, sottoposta da uno Stato membro, in relazione a due consegne richieste rispettivamente dalle autorità giudiziarie romene ed ungheresi e inoltrate mediante mandato di arresto europeo di tipo 'esecutivo', concernente la possibilità di introdurre - ove la legislazione dello Stato membro già non lo preveda - un motivo di non esecuzione non previsto espressamente dal legislatore dell'Unione europea e vale a dire la sussistenza di 'gravi indizi' della violazione dei diritti fondamentali dell'interessato e dei principi giuridici generali sanciti dall'articolo 6 TUE da parte dello Stato di emissione in relazione alle condizioni di detenzione.

La pronuncia della Corte di Giustizia appare rilevante, avendo posto in rilievo due aspetti nodali: da un lato, che il meccanismo di consegna delineato dalla decisione quadro del 2002, fondato sul principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri, che presuppone che tutti rispettino il diritto dell'Unione e più in particolare i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo, non può prescindere dalla constatazione dell'effettivo e concreto grave malfunzionamento del sistema penitenziario dello Stato membro emittente; dall'altro, che proprio i principi fondanti l'Unione europea obbligano ogni Stato membro al rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU, come rammenta il considerando 10 della Decisione Quadro, secondo cui l'attuazione del mandato d'arresto europeo può essere sospesa in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all'articolo 6, par. 1 TUE.

La Corte di Giustizia ha, tuttavia, affermato che, se da un lato lo Stato membro di esecuzione è tenuto ad accertare, concretamente e in relazione alla persona richiesta in consegna, l'esistenza di un rischio collegato al divieto di pene o di trattamenti inumani o degradanti, contenuto nell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea e nell'art. 3 CEDU, deve al contempo essere salvaguardata la possibilità di dar corso alla consegna stessa, consentendo 'entro un tempo ragionevole' allo Stato membro di emissione di rimuovere le condizioni ostative connesse a tale rischio.

Una volta verificata l'esistenza di un rischio concreto di trattamento contrario all'art. 3 CEDU ad opera di uno Stato membro, spetta infatti a quest'ultimo provvedere a rimuoverlo.

La Corte ha di conseguenza delineato la procedura che deve essere seguita allorché l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione disponga di elementi che attestino

 3

'un rischio concreto' di trattamento inumano o degradante dei detenuti nello Stato membro di emissione.

In primo luogo, occorre valutare se tale rischio sussista sulla base di 'elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati' circa le condizioni di detenzione vigenti nello Stato membro emittente e comprovanti la presenza di carenze sia sistemiche o comunque generalizzate, sia limitate ad alcuni gruppi di persone o a determinati centri di detenzione.

A tal fine, la Corte di Giustizia ha indicato quali fonti conoscitive qualificate le decisioni giudiziarie internazionali, in particolare le sentenze della Corte EDU, le decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente, nonché le decisioni, le relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d'Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite.

Una volta accertata la sussistenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, dovuto alle condizioni generali di detenzione nello Stato membro emittente, l'autorità giudiziaria di esecuzione è tenuta a svolgere una indagine 'mirata', volta cioè a stabilire se, nel caso concreto, l'interessato alla consegna sarà sottoposto ad un trattamento inumano o degradante.

Va, in altri termini, effettuato un supplemento di istruttoria, a norma dell'art. 15, par. 2 della Decisione Quadro del 2002, al fine di richiedere con urgenza alla autorità giudiziaria dello Stato membro emittente 'qualsiasi informazione complementare necessaria' in ordine alle condizioni di detenzione previste per la persona di cui è stata chiesta la consegna nonché all'esistenza di 'procedimenti e ' meccanismi nazionali o internazionali di controllo delle condizioni di detenzione' che consentano di valutarne lo stato effettivo negli istituti penitenziari di quello Stato membro.

A riguardo, è stata rammentata l'opportunità che venga fissato un termine massimo per la ricezione delle informazioni complementari, che tenga conto di quelli fissati dall'art. 17 della Decisione Quadro, ma che sia comunque commisurato ai tempi necessari allo Stato di emissione per raccogliere le informazioni richieste, se necessario ricorrendo a tal fine all'assistenza della autorità centrale.

E' stato, quindi, precisato che la consegna sarà disposta nel caso in cui l'autorità giudiziaria di esecuzione possa escludere, sulla base delle informazioni 'individualizzate, un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, riferito alla persona oggetto della procedura di consegna;

Nella cooperazione che si instaura tra autorità giudiziarie sulla base del meccanismo del mandato di arresto europeo, al di fuori dalla dimensione politica tipica dell'extradizione è, infatti, sufficiente la mera ricezione di informazioni, sempre che le stesse consentano di escludere la sussistenza del rischio e delle quali l'autorità giudiziaria dello Stato

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized cursive 'L' followed by a small 'h' at the top right.

d'esecuzione, in conformità con i principi del mutuo riconoscimento delle decisioni e del grado di fiducia reciproca esistente, è tenuta, pertanto, a prendere atto.


Va considerato, inoltre, che la corte di Cassazione con la sentenza Terziski ha annullato con rinvio una decisione di questa corte relativa ad un MAE emesso dall'autorità Bulgara chiarendo che occorre informazioni sulla base delle richiamate decisioni CEDU e affermando che il giudice del rinvio aveva l'obbligo di chiedere informazioni complementari e che nel presentare la richiesta di informazioni complementari, la Corte territoriale doveva, fissare un termine adeguato che, ai sensi dell'art. 16 cit., non pot^{rebbe} comunque essere superiore ai trenta giorni e, ricevute le informazioni richieste, la Corte di appello avrebbe dovuto valutare se sulla base delle stesse risultava escluso il rischio concreto di un trattamento contrario allo art. 3 CEDU tenendo conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità,

Sicché nel caso le informazioni pervenute fossero sufficienti ad escludere per la persona richiesta in consegna il rischio di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU nei termini suddetti, la consegna sarà consentita, mentre in caso/contrario la Corte di appello sarebbe tenuta a rifiutare la consegna 'allo stato degli atti' in relazione all'art. 18, comma 1, lett. h) l. n. 69 del 2005.

La decisione della cassazione trova giustificazione sulla base delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, nella prospettiva che, entro un tempo ragionevole, lo Stato di emissione possa adottare, in relazione alla persona oggetto della richiesta, le misure necessarie per assicurare le condizioni favorevoli alla consegna e cioè il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana, sanciti dalla Carta fondamentale dell'Unione europea con l'ulteriore conseguenza che, nel caso in cui l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione faccia pervenire, successivamente e comunque entro un termine ragionevole, le predette informazioni, alla luce dei parametri sopra indicati, il giudicato 'allo stato degli atti' formatosi sul rifiuto, se rende irretrattabili le altre questioni già decise, non impedisce la pronuncia di una successiva sentenza favorevole alla consegna, in relazione ai nuovi elementi sopravvenuti in ordine alle condizioni di futura detenzione.

Significativa è anche la sentenza resa il 10 Marzo 2015 dalla seconda sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha accolto all'unanimità il ricorso per violazione degli artt. 3 e 13 Cedu sollevato da sei detenuti ristretti nelle carceri ungheresi e ha condannato l'Ungheria a corrispondere somme comprese tra 5.000 € e 26.000 € a titolo di danno non patrimoniale.

In primo luogo, La Corte ha rilevato come in Ungheria il fenomeno del sovraffollamento carcerario - che nel caso dei ricorrenti è stato aggravato dalle pessime condizioni di detenzione a cui gli stessi sono stati sottoposti - abbia carattere strutturale e come i rimedi



previsti dall'ordinamento interno esperibili avverso le violazioni dell'art. 3 Cedu nel corso della detenzione siano, benché accessibili, inefficaci nella pratica.

I fatti che avevano dato origine al caso esaminato dalla corte di Strasburgo erano costituiti dalla detenzione di sei cittadini ungheresi, che, ristretti a partire dal 2006 in diversi penitenziari del loro Paese, avevano avuto a disposizione nelle proprie celle uno spazio vitale compreso tra 1,5 e 3,3 metri quadrati. Uno dei ricorrenti, in particolare, si doleva di essere stato ristretto per tre anni nel carcere di Marianosztra disponendo di uno spazio vitale pari a 2,86 metri quadrati. I restanti ricorsi, invece, avevano ad oggetto, oltre all'esiguità dello spazio personale a disposizione, anche ulteriori aspetti della condizione detentiva, tra i quali figuravano la mancanza di separazione tra la toilette e il resto della cella, l'infestazione d'insetti, l'insufficienza di ventilazione, l'inadeguatezza della dotazione di lenzuola pulite, nonché l'impossibilità di accedere alle docce e di trascorrere un tempo sufficiente fuori dalle celle.

I giudici della CEDU nella motivazione del provvedimento hanno rilevato come il fenomeno di diffuso sovraffollamento che affligge il sistema carcerario ungherese trovi puntuale riscontro anche nei rapporti redatti dal CPT (Comitato europeo per la prevenzione della tortura) e dal Commissario Ungherese per i Diritti Fondamentali.

Con riferimento alla violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all'art. 3 della Convenzione, la Corte ha richiamato i principi espressi in materia di sovraffollamento carcerario nel precedente del 2012 *Ananyev and others c. Russia*, sulla base dei quali, quando il detenuto dispone di **meno di tre metri quadrati in cella, sussiste una "strong presumption" di trattamento degradante ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione**; tale presunzione può essere peraltro vinta attraverso il bilanciamento della carenza di spazio con la contestuale presenza di particolari condizioni, come la brevità della detenzione, la libertà di movimento e l'attività svolta all'aperto.

La Corte ha ricordato, al contempo, che, anche quando lo spazio personale concesso al detenuto risulta di per sé sufficiente - perché compreso tra i tre e i quattro metri quadrati -, la violazione dell'articolo 3 potrebbe essere comunque integrata da ulteriori elementi quali la carenza di ventilazione e d'illuminazione, la mancata pratica d'esercizio fisico all'aria aperta e l'inadeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie.

Sulla scorta dell'applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che per il ricorrente ristretto in meno di 3 metri quadrati, la situazione fosse nel suo complesso sufficientemente grave da costituire un trattamento degradante ai sensi della Convenzione, specialmente in considerazione del fatto che tale condizione si era protratta per ben tre anni. Per gli altri ricorrenti - i quali avevano invece vissuto in uno spazio compreso tra i 3 e i 4 metri quadrati - la Corte ha ritenuto che la condizione detentiva dovuta al sovraffollamento penitenziario,



ulteriormente aggravato dal cumulo di altri fattori negativi - quali la collocazione del bagno in cella, l'infestazione d'insetti, la ventilazione insufficiente, la mancanza di lenzuola pulite, il limitato accesso alla doccia e l'insufficienza del tempo trascorso fuori dalla cella - non fosse parimenti conforme agli *standards* stabiliti dal CPT e dalla propria giurisprudenza in materia.

In conclusione, secondo i Giudici di Strasburgo, la sofferenza e il disagio subiti dai sei ricorrenti nel contesto appena descritto avevano superato l'inevitabile grado di afflittività connesso alla detenzione, varcando così la soglia di gravità necessaria ad integrare la violazione dell'articolo 3.

Passando ad esaminare il diverso profilo dell'effettività dei ricorsi offerti dall'ordinamento ungherese la Corte ha ritenuto integrata la violazione dell'articolo 13, in combinato disposto con l'articolo 3 della Convenzione in quanto i rimedi interni indicati dalla difesa dello Stato convenuto sono stati considerati, benché accessibili, inefficaci nella pratica.

Il primo rimedio prospettato dal Governo consisteva infatti in un'azione civile per violazione dei diritti inerenti alla personalità, sottoposta al regime ordinario della responsabilità civile; il secondo nella possibilità di presentare una denuncia al "*governor of the penitentiary institution*" o al pubblico ministero. Il primo rimedio è stato considerato inefficace all'esito di una disamina della giurisprudenza ungherese in materia. Con riferimento al secondo la Corte ne ha evidenziata l'inefficacia preventiva in quanto, nonostante il pubblico ministero abbia sulla carta il potere d'ingiungere all'amministrazione penitenziaria di porre rimedio alle violazioni dei diritti dei detenuti, l'esecuzione sul piano pratico di tali ingiunzioni (ad esempio il trasferimento ad altra cella o istituto) finisce inevitabilmente con lo scontrarsi con la natura strutturale fenomeno del sovraffollamento, ossia con l'impossibilità materiale di offrire una collocazione alternativa non sovraffollata.

La Corte ha infine evidenziato come le situazioni denunciate dai ricorrenti non rappresentassero un episodio isolato essendo state, già in passato riscontrate a carico dell'Ungheria sia violazioni dell'articolo 3 Cedu nel quadro di un diffuso malfunzionamento del sistema penitenziario, che violazioni dell'articolo 13 Cedu causate dall'assenza di efficaci rimedi interni messi a disposizione dei detenuti.

Considerato che non assumono significativa rilevanza in contrario le condizioni penitenziarie Italiane che a loro volta sono stato oggetto di censura, condizioni cui si è richiamato il PG per sostenere l'accoglimento della richiesta in quanto alla corte è richiesta una valutazione di quelle relative allo stato richiedente e non un raffronto.

Inoltre oltre al trattamento generalizzato è importante accertare che il trattamento del soggetto di cui ci si occupa non sia contrario ai diritti umani e la politica Ungherese verso l'immigrazione crea un legittimo sospetto che il trattamento cui sarebbe sottoposto il N.



possa essere contrario ai diritti umani, sospetto non fugato non essendo pervenute informazioni al riguardo:

Non induce a diverse riflessioni neanche il rapporto del 3.11.2016 sulla VISITA in Ungheria DELLA COMMISSIONE EUROPEA per la prevenzione della tortura e i trattamenti inumani e degradanti che, pur concludendosi con un giudizio di impressione generalmente positiva esprime alcuni dubbi correlati alla rilevante cornice legislativa delle procedure dell'asilo e di adeguate salvaguardie, aspetto rilevante proprio per il reato ascritto al N°


Alla stregua delle considerazioni che precedono e considerato che non sono pervenute le richieste informazioni sul trattamento penitenziario, nonostante la scadenza del termine concesso di 30 giorni e di quello ulteriore di fatto concesso con il sollecito, può ritenersi che manchino le condizioni richieste dalla giurisprudenza europea e dalla suprema corte di cassazione (vedi fra le altre sentenza Terziski Cass Sesta sezione 3.6.2016) per procedere alla consegna.

Osserva altresì la Corte che in relazione alle condizioni penitenziarie in Ungheria assume rilevanza anche la sentenza del Consiglio di Stato, citata dalla difesa che, pur relativa alla diversa fattispecie della richiesta d'asilo rileva comunque sul punto delle condizioni riservate ai detenuti stranieri in Ungheria.

L'organo di giustizia amministrativa, infatti, ha tenuto conto delle modifiche che il Parlamento ungherese ha approvato nel luglio 2015 rispetto alla legge sull'immigrazione nei cui confronti si sono levate voci critiche e accuse di razzismo, ricordando che è prevista anche *"la realizzazione di un "muro anti-immigrati" (una barriera munita di filo spinato che terrà profughi e migranti alla larga dal Paese) e che ben rappresenta il clima culturale e politico di avversione al fenomeno dell'immigrazione e della richiesta di protezione dei rifugiati"* e ha rammentato che *"è prevista l'espulsione degli immigrati dal Paese con una procedura accelerata e che le nuove norme, duramente criticate dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, limitano la concessione del diritto d'asilo, permettendo alle autorità di cancellare le richieste d'asilo se i richiedenti lasceranno la loro residenza designata in Ungheria per più di 48 ore senza autorizzazione."*

Inoltre in Ungheria è stato prolungato il periodo di detenzione dei richiedenti asilo, *"che già rappresenta una prassi regolare in quel Paese, nonché la possibilità di obbligarli a lavori di pubblica utilità per coprire le spese di mantenimento. La detenzione riguarda i richiedenti asilo senza distinzione per sesso, età e condizioni fisiche, anche donne in gravidanza e minori non accompagnati, come conferma la visita dei delegati di Human Rights Watch in cinque strutture dedicate alla detenzione, riportata nelle notizie dei media."*

Sul punto rileva anche la segnalazione dell'UNHCR, agenzia che aveva lanciato l'allarme già prima del voto parlamentare. Infatti in una lettera aperta ai legislatori ungheresi, il



8

rappresentante dell'Agencia aveva espresso la preoccupazione che le nuove norme fossero in contrasto con "i principi morali e i minimi standard".

Anche Amnesty International nel suo rapporto del 2015 aveva raccomandato gli Stati che aderiscono al Regolamento Dublino di astenersi dal trasferire in Ungheria richiedenti asilo per carenze nel sistema di accoglienza e nelle procedure di asilo e per il rischio concreto di respingimento in paesi non sicuri.

In questo contesto il 10 dicembre 2015 la Commissione europea ha inviato all'Ungheria una lettera di costituzione in mora che ha dato inizio ad un procedimento di infrazione riguardante la legislazione ungherese in materia di asilo recentemente adottata avendo rilevato diverse incompatibilità della legislazione ungherese con il diritto dell'UE [in particolare con la rifusione della direttiva sulle procedure di asilo (2013/32/UE) e la direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (2010/64/UE)].

I rilevi che precedono devono considerarsi importanti anche nel caso in esame stante la duplice qualità del N. di richiedente asilo e condannato per traffico di esseri umani, dovendosi ritenere che il trattamento degradante riservato ai richiedenti asilo necessariamente si rifletterà su quello di colui che, avendo tale qualità, sia stato ulteriormente condannato proprio per reati connessi alla tratta di esseri umani ovvero al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, anche in considerazione delle pessime condizioni del trattamento penitenziario generale vigente in Ungheria.

Lo stato richiedente la consegna del N. infatti, è stato oggetto anche di un appello della agenzia dell'ONU,-UNHCR, che lo esortava ad astenersi da pratiche che promuovevano intolleranza contro i rifugiati e i migranti, appello che non risulta ad oggi aver sortito alcun effetto, sicché è concreto il rischio che la politica governativa contro i migranti si risolva in discriminazioni anche nell'ambiente penitenziario già di per sé contrario al rispetto dei diritti umani.

Dai rilevi che precedono consegue la fondatezza del rischio per il N. che, in caso di consegna possa essere esposto alla possibilità di subire trattamenti in contrasto con i principi umanitari e con l'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.

In conclusione ritiene la Corte di dover rifiutare la consegna di N. (P. ai sensi dell'art 2 della Legge 22 aprile 2005, n. 69 "**Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri**" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2005 che ha espressamente statuito le garanzie costituzionali da salvaguardare con riferimento alla lettera a) ai diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in



particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa e ha previsto che l'Italia rifiuterà la consegna dell'imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei principi di cui al comma 1, lettera a), constatata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del punto (10) dei *consideranda* del preambolo della decisione quadro.

Ciò posto, in ordine alla richiesta di estradizione, va osservato che la pena cui il N. è stato condannato potrebbe essere scontata in Italia, ma a tal fine occorre verificare se sussistono le condizioni previste dalla legge italiana per l'esecuzione in Italia di sentenze rese da autorità giudiziaria straniera secondo i principi e le forme previste dall'ordinamento italiano.

Invero con il D.lgs 7.9.2010 n 161 recante disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909 GAI è stato ammesso il reciproco riconoscimento delle sentenze penali che erogano pene detentive o misure privative della libertà personale che, per espresso disposto dell'art 24 del D.LGS 161/2010 le disposizioni si applicano anche ai casi di cui agli art 18 comma 1 lettere e e 19 comma 1 lettera C legge N 69/2005;

A norma del combinato disposto dell'art 24 D.Lgs 161/2010 e 18 lettera R, nel momento in cui si rifiuta la consegna occorre procedere, quindi, al riconoscimento della sentenza di condanna straniera ed alla determinazione della pena da eseguire, detratto il periodo di carcerazione eventualmente sofferto, onde consentire di procedere all'esecuzione della pena in essa comminata (cassaz IV 14/5/2014 n911).

Secondo l'**art. 733 cpp** La sentenza straniera non può essere riconosciuta se: a) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui è stata pronunciata; b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato; c) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l'imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti all'autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore; d) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo; e) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana; f) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile; g) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento penale.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized cursive script followed by the number '10'.

Orbene sostiene la difesa che il [redacted] non avrebbe subito in Ungheria un regolare processo in quanto sarebbe stato giudicato dopo essere stato espulso e inviato in Italia, paese in cui aveva presentato la prima domanda in ordine cronologico di asilo politico.

Tale circostanza appare in contrasto con quanto riportato nel formulario Mae in atti in cui si legge "Tried in person", inoltre nella breve esposizione dei fatti contenuta in atti è detto che il N° [redacted] pur non presente in dibattimento era stato regolarmente avvisato del processo.

Orbene, ritiene la corte che per una serena decisione sul punto della possibilità di riconoscimento e esecuzione in Italia della sentenza di condanna a base del MAE è indispensabile accertare, tramite lettura della sentenza integrale tradotta in Italiano, se il [redacted] sia stato giudicato mentre era presente o assente volontariamente dopo essere aver avuto cognizione del processo e se sia stato posto nelle condizioni di difendersi ovvero se la condanna abbia fatto seguito ad un regolare processo e quindi se sussistano o meno cause ostative del riconoscimento ai sensi dell'art 13 D:Lgs 161/2010 e 10 lettere B ed F del D.Lgs 161/2010. Considerato che nonostante le reiterate richieste e i rinvii predisposti a tal fine non è pervenuta la sentenza di condanna nei confronti del [redacted] e che ciò osta al riconoscimento *nella storia*

Considerato che stante il diniego della consegna e la impossibilità allo stato degli atti di disporre il riconoscimento della sentenza estera di condanna va revocata la custodia cautelare del

PTM

Letti gli artt 17,18,19 Legge 69/20005 e 10,12,,24 D:Lgs 161/2010

Rifiuta la consegna di N° P. [redacted] nato a [redacted] (Kosovo) il giorno [redacted], di nazionalità KOSOVARA, ivi residente all'Autorità giudiziaria ungherese che ha emesso il MAE nei suoi confronti.

Revoca la custodia cautelare nei confronti di [redacted] e ne dispone l'immediata liberazione, se non detenuto per altra causa;

Dispone l'immediata comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art 17 comma 7L69/2005 al Ministero della Giustizia e per il suo tramite all'autorità richiedente la consegna ed al procuratore generale;

Ordina la comunicazione della presente sentenza al Ministero dell'Interno, Direzione Interpol-Sirene per l'eliminazione dall'archivio SIS dell'iscrizione a carico di

Così deciso a Bari, nella camera di consiglio della Terza Sezione penale, il 16.12.2016

consiglieri

Rossella Anna Rodanò

Rossella Corvaci

Il Presidente, est.

Enrico Corvaci